



SCHEDA DOCUMENTALE ATTO N. 379

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE ROMETTI “INTEGRAZIONI DELLA L.R.
09/04/2015, N. 11 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SANITÀ E SERVIZI SOCIALI)”

Sommario:

1. Premessa
2. Normativa statale
3. Normativa regionale

I principali dati rilevati

①

Per dismissione si intende letteralmente la “rinuncia di proprietà” di un bene da parte di un ente pubblico

②

Il comma 2 dell'articolo 14 del DPR 254/2002, disciplina le modalità di cessione dei beni mobili

③

La Regione Lombardia riserva uno spazio estremamente ampio agli interventi di cooperazione in ambito socio-sanitario, fin dal 2001

④

Anche Liguria e Veneto hanno disciplinato con legge il recupero e l'utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie della Regione del Veneto

⑤

Nel Regolamento Inventario dei beni mobili delle aziende Usl dell'Umbria già è disciplinata la possibilità della cessione gratuita dei beni mobili a favore di Enti o istituzioni pubbliche, Organizzazioni assistenziali, Associazioni senza fini di lucro

1. Premessa

Per dismissione si intende letteralmente la “rinuncia di proprietà” di un bene da parte di un ente pubblico.

In questo caso, significa che l'azienda ospedaliera “rinuncia” alla proprietà di apparecchiature, impianti e altri beni strumentali quando questi hanno ormai esaurito la loro funzione produttiva nell'ambito dell'azienda sanitaria.

La strumentazione medica recuperata negli ospedali italiani può essere rigenerata e spedita nei Paesi più bisognosi.

La vita media di un dispositivo medico nei Paesi industrializzati europei, va dai tre ai quattro anni. Dopodiché l'apparecchiatura viene considerata obsoleta e sostituita dagli ospedali con una più avanzata.

Il ricambio di tale strumentazione, pertanto, avviene con rapidità e spesso vengono dismesse apparecchiature funzionanti ben prima del termine della loro vita utile perché superati da nuovi modelli.

Molte attrezzature elettromedicali dismesse sono ancora perfettamente funzionanti e possono essere rimesse in funzione con interventi modesti.

A renderlo possibile, il **progetto Med** — cofinanziato dalla Commissione europea e inserito nei programmi Life che coinvolge, la cooperativa bresciana Cauto - con alle spalle vent'anni di esperienza nel campo dei rifiuti — l'Università di Brescia, Legambiente e l'associazione Medicus Mundi. Il tutto, non solo con lo scopo di recuperare la strumentazione medica — dismessa dagli ospedali, ma anche per ridurre i rifiuti elettrici.

I dispositivi medici, infatti, rientrano nei Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e possono contenere sostanze tossiche, diventando pericolosi se abbandonati a se stessi o utilizzati male.

2. Normativa statale

La disciplina positiva dei beni pubblici risiede, nelle sue linee fondamentali, nel **codice civile**, **agli artt. 822-831**, i quali non danno un preciso contenuto alla nozione di proprietà pubblica, limitandosi a disciplinare il particolare regime giuridico dei beni che appartengono alla Pubblica Amministrazione, classificandoli in tre categorie: quella dei beni demaniali (art. 822 c.c.), quella

dei beni patrimoniali indisponibili (art. 826 c.c.) e quella dei beni patrimoniali disponibili. A ciascuna categoria corrisponde un diverso regime giuridico sotto il profilo dell'uso, della tutela e della circolazione, in ogni caso divergente rispetto a quello dei beni privati.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 “Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato” definisce *«beni mobili: oggetti mobili destinati al funzionamento degli uffici, ossia arredi, libri, collezioni di leggi e decreti, materiale di cancelleria ed informatico, registri, stampati, nonché autoveicoli, natanti, materiale scientifico e di laboratorio, oggetti d'arte non considerati immobili ai fini inventariali, attrezzi e beni diversi, con esclusione degli oggetti mobili destinati alla difesa dello Stato e dei titoli ed azioni di partecipazione al capitale di rischio»*.

Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei beni mobili dichiarati fuori uso o, comunque, non più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'ufficio, di regola, i medesimi beni devono essere prioritariamente destinati alla vendita, da esperire secondo le previsioni del regolamento emanato con il D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 189 “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione dei beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, L. 8 marzo 1999, n.50)”.

Qualora non si valuti proficuo procedere alla loro alienazione, tali beni devono formare oggetto di cessione gratuita, a norma del comma 2 dell'articolo 14 del DPR 254/2002, che disciplina le modalità di Cessione dei beni: specificatamente tali beni, previo parere di una commissione istituita allo scopo dal titolare del centro di responsabilità, sono ceduti gratuitamente alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari, nonché alle istituzioni scolastiche o, in subordine, ad altri enti no-profit, quali Onlus, Pro loco, parrocchie, enti di promozione sociale, ecc. (si rinvia, in merito, anche alla **FAQ n. 19 della circolare n. 39/RGS del 2005**).

«In quest'ultima evenienza, pur trattandosi di cessione gratuita, si suggerisce, in specie nell'ipotesi di beni quantitativamente rilevanti,

di procedere, a garanzia della trasparenza amministrativa e dell'effettivo riutilizzo, all'indizione di una selezione dei beneficiari mediante l'esame delle relative richieste, valutandole sulla base di criteri predefiniti. Per rispondere, poi,

ai principi della trasparenza amministrativa e della pubblicità, si espone l'esigenza di dare adeguata notizia sul sito internet istituzionale, sia dell'indetta selezione, sia dei conseguenti risultati». Così il Ministero delle Finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nella pubblicazione “I beni mobili di proprietà dello Stato. Garantire la corretta programmazione e la rigorosa gestione delle risorse pubbliche” (luglio 2010).

Sotto un profilo generale, infatti, la dismissione del patrimonio mobiliare e immobiliare degli enti pubblici sanitari avviene mediante **procedure pubbliche di selezione**, secondo quanto stabilito dalle leggi sulla compatibilità dello Stato (**art. 3 R.D. n. 2440/1923**).

Infine, si fa presente che il **Decreto Legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997** “Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici”(emendato col D. lgs. 25.01.2010, n. 379), detta la disciplina dei requisiti specifici che deve avere la strumentazione biomedica, in particolare per quanto riguarda il possesso della marcatura CE, secondo quanto specificato nell'art. 16. Non viene riportata nel decreto alcuna casistica riguardante la perdita del marchio in caso di dismissione del bene, soltanto l'obbligo per il fabbricante di conservare gli attestati di certificazione per almeno 5 anni.

3. Normativa regionale

Regione Lombardia

La Regione Lombardia riserva uno spazio estremamente ampio agli interventi di cooperazione in ambito socio-sanitario. I progetti realizzati riguardano l'uso del patrimonio mobiliare dismesso dalle aziende sanitarie (**L.R. n. 10/2001**), l'assistenza a favore di cittadini stranieri e l'attivazione di gemellaggi tra strutture ospedaliere. Tra i progetti realizzati negli ultimi anni (specialmente in Africa centrale e Asia), come si può leggere nella **Delibera della Regione Toscana n. 520 del 7 luglio 2008**, molto risalto è stato dato al Centro pediatrico d'Emergenza Avamposto 55, che opera nel Darfur

in collaborazione con il Ministero della sanità sudanese.

La legge lombarda del 2001 è stata abrogata dall'art. 18, comma 2, lettera a), della **L.R. 8 luglio 2014, n. 19**, che all'art. 18 ha inserito, all'interno della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), l'art. 19-ter: **Promozione e coordinamento dell'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie** (successivamente divenuto articolo 25 in seguito alla modifica operata dall'art. 1, comma 1, lett. ff), L.R. 11 agosto 2015, n. 23). La nuova disciplina semplifica le procedure di dismissione di beni mobili delle aziende e strutture sanitarie e sociosanitarie, sia pubbliche che private, che intendono liberamente e gratuitamente dismettere i propri beni, ancora funzionanti, avvalendosi della promozione e del coordinamento della Regione Lombardia, ampliandone gli scopi sulla base dei quali destinarli, allargando la platea dei soggetti donanti e dei beneficiari, snellendo e rendendo più veloce ed efficace la procedura di assegnazione dei beni disponibili

La Delibera G.R. della Regione Lombardia 14 novembre 2014, n. 10/2637 (Determinazioni in ordine a: "Promozione e coordinamento dell'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie – Art. 19-ter, L.R. n. 33/2009 – Indicazioni operative") fornisce le necessarie indicazioni operative dell'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) l'adesione all'attività di promozione e coordinamento avviene su base volontaria;
- b) il bene messo a disposizione deve essere funzionante e libero da vincoli secondo quanto previsto dalle procedure di contabilità generale;
- c) la cessione del bene deve avvenire a titolo gratuito;
- d) possono presentare richiesta per l'utilizzo dei beni dismessi enti pubblici, organizzazioni ed enti non governativi riconosciuti a livello nazionale, enti ecclesiastici riconosciuti, organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali, rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero, Croce rossa italiana, fatta salva l'eventualità che il destinatario ultimo del bene non coincida con il richiedente. Vengono anche dettate le modalità di controllo e verifica sull'effettivo utilizzo del bene donato.

Si riportano alcuni passaggi significati della summenzionata delibera:

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DISMISSIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE

La presente procedura regola l'iter relativo alla dismissione dei beni mobili di proprietà degli enti sanitari e socio sanitari dal momento in cui si comunica il cessato utilizzo fino alla successiva destinazione finale (rottamazione/cessione a terzi).

Soggetti coinvolti

Chi può donare i beni:

- tutte le aziende e le strutture (di seguito Ente) sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private, così come individuate agli *artt. 4, 5, 7, 8, 9, 10 della L.R. n. 33/2009*.

Chi può ricevere i beni:

- enti pubblici
- organizzazioni ed enti non governativi riconosciuti a livello nazionale
- enti ecclesiastici riconosciuti
- organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali
- rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero
- Croce Rossa Italiana

fatta salva l'eventualità che il destinatario ultimo del bene non coincida con il richiedente.

Percorso di dismissione del bene

Una volta dismesso formalmente un bene secondo le procedure vigenti, l'ufficio aziendale preposto ne valuta e certifica lo stato conservativo ai fini del reimpiego. In particolare per quanto riguarda:

- **Arredi** (comodini, letti, armadi, arredi d'ufficio), ausili, (barelle, carrozzine, comode, deambulatori), arredi tecnici (cucine, banchi, frigoriferi) la valutazione è demandata all'ufficio competente
- **Apparecchiature biomedicali**: dispositivi medici, strumentazione sanitaria, a cura dell'ingegnere clinico dell'Ente (o di figura simile) che, a fine d'uso, si fa carico di valutarne il potenziale riutilizzo da parte di soggetti terzi. Viene fatta la valutazione: di sicurezza elettrica e di funzionalità, relativa a eventuali necessità di materiali di consumo dedicati ed alla disponibilità di ricambi (out off service) e reperimento della manualistica.

- **Beni informatici:** valutazione a cura del responsabile dei sistemi informativi, dello stato funzionale e della dotazione hardware e software e dei relativi accessori (monitor, tastiere, mouse, scanner, stampanti) dei beni dismessi, valutazione e dichiarazione delle procedure messe in atto per la tutela dei dati sensibili presenti nei beni informatici dismessi.

A valle di tale valutazione l'Ente può scegliere tra diversi percorsi:

1. Il bene è riutilizzabile e l'Ente può donarlo direttamente nel rispetto dei criteri previsti dalla *L.R. n. 33/2009, art. 19-ter, comma 1, lettere b, c, d;*
2. Il bene è riutilizzabile e l'Ente si avvale del supporto della Regione Lombardia per la donazione;
3. Il bene è riutilizzabile e l'Ente può procedere all'indizione di una gara pubblica, o altra procedura in osservanza alle norme vigenti, per il residuo valore;
4. Il bene non è riutilizzabile e l'Ente si impegna a classificarlo per una corretta valorizzazione del rifiuto, secondo la normativa vigente valutando anche l'opportunità della cessione delle parti di ricambio

Il ruolo della Regione Lombardia

Al fine di favorire l'incontro tra i soggetti richiedenti beni dismessi e le Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e strutture sanitarie private accreditate e le strutture socio-sanitarie la Regione Lombardia intende:

- istituire con il presente provvedimento il Comitato di Valutazione Riuso Beni Dismessi composto da funzionari regionali delle strutture di riferimento delle DDGG coinvolte per competenza specifica (Salute, Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, Presidenza - Relazioni internazionali) e che svolgerà compiti di istruttoria e verifica autorizzativa di destinazione dei beni, di monitoraggio e di controllo su utilizzo del bene per le finalità previste dalla *L.R. n. 33/2009, art. 19-ter;*
- proseguire nell'implementazione del sistema informativo su piattaforma WEB (riuso dei beni dismessi), che sarà accessibile dal portale istituzionale di Regione Lombardia secondo modalità che verranno definite in seguito dall'Amministrazione regionale. Il sito dovrà prevedere uno spazio informativo accessibile a

tutti i cittadini, sezioni dedicate, una per gli enti i e una per i soggetti enti beneficiari, nonché garantire l'accesso riservato alle strutture regionali per i controlli;

- supportare e supervisionare tutto il percorso a cui il bene va incontro.

Procedura di esposizione

L'Ente che intende avvalersi del supporto della Regione per la donazione a fini umanitari o per altri scopi non lucrativi dovrà comunicare l'elenco dei beni disponibili accompagnati da una scheda tecnica e dalla dichiarazione di innocuità e buono stato di funzionamento ed il tempo di disponibilità del bene alla donazione, che per esigenze organizzative dell'Ente potrà essere anche dichiarato prima della formale dismissione

Procedura di assegnazione

L'istruttoria autorizzativa di destinazione dei beni, è svolta da Regione Lombardia, attraverso il Comitato di Valutazione sopra indicato.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

L'assegnazione segue l'ordine cronologico di richiesta.

Il procedimento di assegnazione del bene si conclude entro 60 giorni dalla richiesta.

Il soggetto assegnatario si deve impegnare al ritiro dei beni assegnati nel termine di 30 giorni dal momento dell'assegnazione con oneri a proprio carico. Nel caso in cui tale termine non venga rispettato, l'Ente che offre può procedere comunque alla dismissione dei beni non ritirati secondo le proprie opportunità, conformemente a quanto indicato alla lettera b).

Gli Enti o Organismi assegnatari si impegnano a trasmettere alla Regione - entro 6 mesi dalla comunicazione di assegnazione del bene - una relazione attestante l'avvenuto utilizzo del bene assegnato, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, con la quale viene certificato l'utilizzo dei beni mobili dopo la loro cessione.

In caso di donazione diretta del bene gli enti o organismi che ricevono il bene dovranno inviare la relazione di cui al punto precedente alla struttura sanitaria o socio sanitaria interessata.

Fase di verifica ex post

La Regione, anche attraverso enti del sistema regionale, si riserva la facoltà di attuare momenti

di verifica sull'andamento delle attività di dismissione dei beni delle strutture sanitarie e socio sanitarie, con verifiche a campione, su singole attività gestite direttamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, per monitorare e valutare l'attinenza al percorso suggerito da Regione.

La Regione si riserva inoltre di effettuare, anche a campione, controlli sull'effettivo utilizzo del bene assegnato; qualora riscontrasse irregolarità sull'utilizzo del bene, non preventivamente motivate e giustificate dal soggetto assegnatario, nei riguardi di tale soggetto assegnatario attiverà le procedure amministrative e penali previste.

Regione Liguria

L'articolo 13 della **L.R. 27 dicembre 2011, n. 36**, "Ulteriori disposizioni di razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale e in materia di servizi sociali e di cooperazione internazionale", disciplina le modalità di cessione a titolo gratuito dei materiali sanitari dismessi dalle Aziende sanitarie liguri, Aziende ospedaliere, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico ed altre Organizzazioni similari nazionali, a strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione.

In particolare tale cessione deve essere effettuata a favore delle Associazioni senza scopo di lucro, operanti nel settore della cooperazione internazionale allo sviluppo, iscritte al Registro del Terzo Settore della Regione Liguria – sezione Volontariato e sezione Promozione Sociale di cui alla lr 42/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, in possesso di requisiti organizzativi e professionali idonei a consentire l'utilizzo delle apparecchiature.

Le Aziende sanitarie liguri interessate a cedere materiali ospedalieri dismessi (arredi, strumentazione e apparecchiature semplici) possono, di volta in volta, compilare online il modulo di cessione materiali scaricabile nelle pagine del sito regionale della salute dedicate all'argomento.

Regione Veneto,

L'art. 7 della **L.R. 19 dicembre 2003, n. 41** "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, servizi sociali

e sicurezza pubblica", disciplina il **recupero e l'utilizzazione a fini umanitari del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie della Regione del Veneto**, con particolare riferimento al materiale tecnologico medico utilizzabile in ambito sanitario nel campo della cooperazione con i Paesi in via di Sviluppo e con quelli dell'Europa dell'est e dell'Area Balcanica.

Possono presentare richiesta di assegnazione dei beni enti pubblici, organizzazioni non governative, associazioni di volontariato, enti o istituti religiosi aventi sede nel territorio della Regione del Veneto, nonché istituzioni internazionali, agenzie specializzate dell'ONU, rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero e distaccamenti delle forze armate impegnate in missioni di pace.

Successivamente, l'art. 53 della **L.R. 16 febbraio 2010, n. 11** "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010", disciplina l'assegnazione del materiale e delle apparecchiature mediche dismesse, ma ancora funzionanti, ad associazioni, enti e organizzazioni non governative che attuano progetti in ambito sanitario nei Paesi poveri.

Viene individuato, quale soggetto regionale cui inoltrare le richieste di materiale e apparecchiature mediche, la struttura competente in materia di relazioni internazionali, cooperazione internazionale, diritti umani e pari opportunità. L'elenco regionale delle attrezzature disponibili viene aggiornato ogni 6 mesi.

Con Delibera n. 2497 del 2 novembre 2010 è stato approvato il "**Regolamento per l'utilizzo delle apparecchiature mediche dismesse da destinare alla solidarietà internazionale**", nel quale vengono individuati gli enti competenti alla dismissione, gli enti richiedenti i beni dismessi, la destinazione dei beni dismessi, la raccolta dati finalizzata alla gestione delle attrezzature dismesse e, infine, la procedura dettagliata per obblighi, tempi e modalità da seguire.

Regione Umbria

Con la proposta di legge di iniziativa del consigliere Rometti, si intende inserire nel testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali un articolo (91 bis) concernente la promozione dell'utilizzo per fini umanitari (in Italia o all'estero) del patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale.

In tale modo si vuole raggiungere lo scopo di permettere ai Paesi in via di sviluppo il recupero di attrezzature ospedaliere e di materiale medico da strutture sanitarie che operano nel territorio umbro,

Il bene messo a disposizione deve essere funzionante e libero da vincoli, la cessione deve avvenire a titolo gratuito. Possono presentare richiesta per la cessione o l'utilizzo dei beni dismessi gli enti pubblici; le organizzazioni e gli enti non governativi riconosciuti a livello nazionale; gli enti ecclesiastici riconosciuti; le organizzazioni del terzo settore iscritte nei registri regionali; le rappresentanze diplomatiche in Italia e all'estero; la Croce rossa italiana, fatta salva l'eventualità che il destinatario ultimo del bene non coincida con il richiedente.

Si fa presente, infine, che già il “**Regolamento Inventario dei beni mobili dell'azienda Usl Umbria 2**”, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1155 del 24 dicembre 2013, prevede che l'alienazione dei beni mobili possa avvenire mediante ricorso a:

- vendita, nella forma più rispondente ai requisiti di trasparenza, in relazione al valore del bene;
- cessione onerosa, nella forma della trattativa privata, quando trattasi di bene da rottamare;
- **cessione gratuita, a favore di Enti o istituzioni pubbliche, Organizzazioni assistenziali, Associazioni senza fini di lucro (umanitarie, enti morali etc): in tal caso gli enti e le associazioni richiedenti dovranno dimostrare, allegando idonea documentazione (copia dello Statuto, decreto di riconoscimento della personalità giuridica e/o eventuali altri documenti), di essere in una delle condizioni sopra specificate);**
- permuta, per analogia degli oggetti nuovi da acquistare.
- ritiro, sia da parte delle ditte che forniscono all'Azienda Usl Umbria 2 beni mobili in comodato d'uso gratuito, service, locazioni, sia da parte di ditte fornitrici che si impegnano alla

stipula del contratto di vendita, a procedere al ritiro di un dato bene;

- rottamazione, nel caso in cui il bene non abbia più valore o interesse residuo.

Disciplina analoga è contenuta anche nel “Regolamento Inventario beni mobili aziendali” della Usl Umbria 1 (Delibera Direttore generale n. 1231 del 24 novembre 2011) relativamente alla dismissione dei beni e alla possibilità di far ricorso alla cessione gratuita dei beni alienati.